



# **REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 20/05/2010**

**In vigore dal 20/05/2010**

(sostituisce ed annulla quello precedente in vigore dal 01/01/1997)

Il Regolamento è costituito da numero 21 articoli

## **REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA**

### **ART.1 - TIPO E CARATTERE DELLE FORNITURE DI ACQUA - SERVIZI**

#### 1.1 Tipo della fornitura di acqua:

##### **1.1.1 – costante:**

quando regolata da un contratto che prevede un prelievo costante nell' ambito dei normali giorni lavorativi annuali e un carattere ordinario e/o precario della fornitura così come definiti al punto 1.2.

Per "normali giorni lavorativi annuali" si intendono, salvo diversa pattuizione contenuta nel contratto, 220 giorni per anno solare.

##### **1.1.2 – stagionale:**

quando regolata da un contratto che prevede un prelievo limitato ad un determinato periodo dell' anno e un carattere ordinario e/o precario della fornitura così come definiti al punto 1.2.

##### **1.1.3 – forfettario:**

si tratta di casi particolari stimati dalla Società, di norma quando la durata e/o il volume della fornitura non giustificano l' installazione di un sistema di telerilevamento dei prelievi.

La fornitura è regolata da un contratto che prevede un prelievo stimato, la durata della fornitura e un carattere ordinario e/o precario della fornitura così come definiti al punto 1.2.

E' sempre di tipo forfettario la fornitura prevista unicamente nei casi di necessità dipendenti tassativamente da situazioni di emergenza e sicurezza (incendio).

#### 1.2 Carattere della fornitura di acqua

##### **1.2 1– ordinario:**

è assegnato alla quota del "quantitativo impegnato" nel contratto di somministrazione e/o del quantitativo prelevato che rientra nell'ambito del "quantitativo di dimensionamento" corrispondente al "contributo di allacciamento" pagato o comunque accreditato all' utente, così come definiti ai punti 2.1.1 e 2.1.2.

### 1.2.2 – precario:

è assegnato alla quota del “quantitativo impegnato” nel contratto di somministrazione e/o del quantitativo prelevato eccedente il “quantitativo di dimensionamento” corrispondente al “contributo di allacciamento” pagato o comunque accreditato all’utente, così come definiti ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ovvero al “quantitativo impegnato” in assenza, contrattualmente stabilita, del “quantitativo di dimensionamento” (i cosiddetti “Contratti con fornitura a carattere esclusivamente precario” di cui al successivo punto 2.2).

Si tratta quindi di quantità momentaneamente disponibili, ad esclusiva discrezione dell’Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l. sulle quali l’utente non acquisisce alcun diritto per gli anni o periodi successivi.

### 1.3 Servizi

Si tratta del noleggio dei misuratori di portata, della periferica del sistema di telerilevamento e di eventuali altre apparecchiature.

## ART. 2 - QUANTITA' DELLA FORNITURA

2.1 In tutti i contratti di fornitura di acqua sono indicati ed obbligatori per l’utente a tutti gli effetti contrattuali:

2.1.1 il “quantitativo impegnato” costituito dalle quantità giornaliere e dai relativi giorni di utilizzo previsto per la durata contrattuale, che l’utente è tenuto in ogni caso a pagare, anche ove l’utilizzo effettivo fosse inferiore, secondo quanto meglio determinato nel successivo art. 16, paragrafo “minimo dovuto”.

Il “quantitativo impegnato” non potrà essere inferiore a mc/g 10 per i normali giorni lavorativi annuali di cui al precedente punto 1.1.1.

2.1.2 il “quantitativo di dimensionamento” -- corrispondente al “contributo di allacciamento” pagato o comunque accreditato all’utente di cui al successivo art. 13 -- costituisce il quantitativo massimo giornaliero (*m<sup>3</sup>/giorno*) e annuale (*m<sup>3</sup>/giorno per i giorni di prelievo contrattuali nell’anno*) per il quale l’utente ha diritto di sottoscrivere un contratto di fornitura a carattere ordinario.

L’Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.” è tenuto ad erogare il “quantitativo di dimensionamento” all’utente anche nei periodi contrattuali di rinnovo, successivi al primo, nei limiti di cui all’ultimo comma del presente articolo ed all’art. 3 del presente Regolamento.

Il “quantitativo di dimensionamento” inerisce strettamente alla presa, installata presso l’insediamento dell’utente, per la quale fu pagato o accreditato il corrispondente “contributo di allacciamento” e non può essere trasferito ad altra presa installata presso altro insediamento del medesimo utente o di terzi, fatto

salvo quanto previsto nel successivo punto 13.5.1 e/o salvo autorizzazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Nei contratti a carattere esclusivamente precario è indicato ed obbligatorio per l'utente a tutti gli effetti contrattuali il solo "quantitativo impegnato" di cui al precedente punto 2.1.1.

2.3 Il diritto dell'utente al quantitativo corrispondente al "quantitativo impegnato" di cui al precedente punto 2.1.1 è in ogni caso subordinato alla effettività e capacità di emunzione dal Lago e/o da altre fonti da parte dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l., fatte in ogni caso salve le interruzioni, diminuzioni o sospensioni della erogazione per inderogabili necessità di manutenzione o altre cause gestionali.

### **ART. 3 - DURATA DEI CONTRATTI**

3.1 Tutti i contratti di fornitura di acqua decorrono dalla data indicata in contratto ed hanno durata sino alla data indicata in contratto, in ogni caso non oltre la fine dell'anno solare nel quale sono stati stipulati ovvero, se stipulati tra il 1 ottobre e il 31 dicembre, non oltre la fine dell'anno solare successivo a quello nel quale sono stati stipulati.

3.2 Tutti i contratti, fatti salvi particolari accordi scritti intercorsi con l'utente e salvo disdetta da comunicarsi tassativamente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della loro scadenza (entro il 31 ottobre per i contratti con scadenza 31 dicembre) mediante lettera raccomandata o fax da spedirsi entro lo stesso termine, si intendono rinnovati tacitamente:

- I contratti per fornitura di tipo costante e forfettario per un altro anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e così di seguito.

- I contratti per fornitura di tipo stagionale per eguale periodo dell'anno successivo e così di seguito.

3.3 Fatta salva la possibilità di disdetta di cui al precedente punto 3.2, il rinnovo tacito si effettua, nei limiti di cui al precedente punto 2.3, per il medesimo "quantitativo impegnato" del periodo contrattuale precedente, ma alle tariffe vigenti nel momento del rinnovo o dello inizio del nuovo periodo contrattuale.

### **ART. 4 - CARATTERISTICHE E UTILIZZO DELL'ACQUA**

4.1 L'acqua erogata dall' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." non è potabile e potrà essere prelevata dall'utente esclusivamente per l'uso indicato sul contratto di somministrazione.

4.2 L'utente non potrà utilizzare l'acqua erogata dall' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." per altri scopi.

- 4.3 L'utente, allo scopo di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse idriche, non potrà emungere acque da altre fonti superficiali o sotterranee di qualunque provenienza nè da acquedotti pubblici, se non in forza di autorizzazione scritta dell' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.".
- 4.4 La quantità di acqua prelevata dalle citate fonti alternative dovrà comunque essere pagata all'Acquedotto Industriale soc. coop. con le modalità e le tariffe indicate nel contratto di somministrazione, fatte salve le possibilità della riduzione di tariffa e/o del rimborso/integrazione previsti ai successivi punti 15.1.3 , 15.1.4 e 15.2.
- 4.5 L' acqua che viene fornita all'insediamento indicato nel contratto di fornitura deve essere esclusivamente utilizzata nell'insediamento stesso.
- 4.6 In caso di affitto dell'insediamento, dell'azienda o ramo d'azienda il titolare può chiedere la messa a disposizione del proprio allacciamento a beneficio dello affittuario e quindi la cessione allo stesso del contratto di utenza.  
In caso di vendita dell'insediamento, di cessione di azienda o di ramo d'azienda, il titolare può chiedere il trasferimento all'acquirente o rispettivamente al cessionario del "quantitativo di dimensionamento" (vedi punto 2.1.2) corrispondente al "contributo di allacciamento" che ha pagato e/o gli è stato accreditato (vedi art. 13). Tuttavia tale trasferimento può essere effettuato solo a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l.
- 4.7 E' vietato all' utente di cedere in qualunque modo l'acqua a proprietari o a conduttori di altri insediamenti, anche se sono di sua proprietà, ma non indicati nel contratto di utenza.

## **ART. 5 - INTERRUZIONI DI EROGAZIONE**

- 5.1.1 L' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da interruzioni e/o diminuzioni di deflusso dovute a causa di forza maggiore e/o per necessità di lavori che comunque interessino gli impianti dello "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.".
- 5.1.2 Pertanto le utenze che per loro natura richiedano un' assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all' installazione di adeguati serbatoi di riserva.
- 5.2.1 Per sopperire a fabbisogni di emergenza nei casi di necessità, l' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." avrà comunque la facoltà di sospendere l' erogazione dell' acqua.
- 5.2.2 L'utente non avrà in tal caso diritto ad indennizzi o rimborsi di sorta.
- 5.3.1 L'eventuale cessazione o diminuzione delle forniture di acque dipendenti da diminuzioni delle risorse idriche, fatti naturali, atti dell' Autorità o comunque fatti od atti non addebitabili all' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." lascia immutato lo obbligo dell' utente di pagamento dei corrispettivi dovuti.

5.3.2 Sarà cura dell' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." provvedere per tempo ad avvisare via fax e/o via posta elettronica e/o - qualora ritenuto opportuno dalla Società - mediante comunicati collettivi (stampa, radio, TV ecc.) gli utenti, nei casi di interruzioni programmate.

## **ART. 6 - PRESSIONE DI EROGAZIONE - AUTOCLAVE**

6.1 L' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." non garantisce il valore della pressione di erogazione, nè il valore minimo nè il valore massimo, e non si assume alcuna responsabilità circa la costanza della stessa nel tempo.

6.2 L' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati agli impianti dell' utente per un eccesso di pressione dell' acqua erogata; l'utente dovrà quindi salvaguardare i propri impianti applicando dei riduttori di pressione.

6.3.1 L' esecuzione di speciali impianti (autoclave, ecc.) per l' aumento della pressione dell' acqua nell' impianto interno dell' utente (a valle del contatore) , qualora quella disposta nel punto di presa sulla condotta consortile non fosse ritenuta sufficiente per le sue esigenze, dovrà essere preventivamente autorizzata dallo "Acquedotto Industriale soc. coop.a r. l.", il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l' impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.

6.3.2 Detti eventuali impianti dovranno comunque essere installati a valle di un serbatoio nel quale l'acqua erogata dall' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." possa defluire a pelo libero ed in nessun caso potranno agire direttamente sulla tubazione collegata attraverso il contatore con la rete dell' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l."

6.4 La manutenzione di tali impianti, così come di tutti gli impianti e della rete interna a valle del contatore dell' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.", è a carico dello utente.

## **ART. 7 - MODALITA' DI DISTRIBUZIONE E PRELIEVO**

7.1 La fornitura d' acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da apposito contatore che verrà fornito dall' " Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l."

7.2.1 La fornitura dell'acqua di tipo costante, di cui al precedente punto 1.1., di norma avverrà sulla base di un quantitativo costante orario pari, come massimo, al quantitativo giornaliero di cui ai precedenti punti 2.1.1 e 2.2, diviso per le 24 ore. L'utente si impegna in ogni caso a non superare del 10% tale quantitativo orario.

- 7.2.2 La fornitura di tipo stagionale e/o forfettario, di cui ai precedenti punti 1.1.2 e 1.1.3, avverrà sulla base delle indicazioni riportate nel contratto di somministrazione.
- 7.3 E' facoltà dell' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." installare sulle derivazioni delle utenze eventuali dispositivi limitatori di portata, per ottenere l' erogazione oraria costante del quantitativo di cui al precedente punto 7.2.1, con conseguente obbligo per l' utente di eseguire a sue spese tutte le opere interne necessarie alla predisposizione dei suddetti dispositivi.
- 7.4.1 Gli utenti che per esigenze produttive dovessero necessitare di punte di prelievo dovranno necessariamente dotarsi di appositi serbatoi di accumulo.
- 7.4.2 E' facoltà dell' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." esigere l' installazione di detti serbatoi di accumulo per garantire un regolare funzionamento dello Acquedotto.
- 7.5 Quando il serbatoio di accumulo dell'utente viene alimentato direttamente da apposite elettropompe dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l., quest'ultimo provvederà ad installare presso l'utente le apparecchiature ed i misuratori del livello dell'acqua nelle vasche necessari per telecomandare l'avviamento e l'arresto delle elettropompe.  
L'inserimento ed il distacco delle apparecchiature del telecontrollo, così come l'inserimento e la variazione dei parametri dei misuratori di livello sono operazioni che possono essere eseguite esclusivamente dai tecnici dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l..

## **ART. 8 - OPERE DI DERIVAZIONE**

- 8.1.1 L' installazione della presa con misuratore di portata - normalmente chiusa in un armadio - e le opere di derivazioni della condotta principale fino al misuratore di portata, compresi spostamenti di prese preesistenti, sia nel caso di primo allacciamento sia nel caso di modifiche dell'allacciamento esistente, verranno eseguite a cura dell' "Acquedotto Industriale soc. coop.a r. l.", con obbligo per lo utente di rimborso delle relative spese.
- 8.1.2 Detta installazione ed opere, compreso l'armadio contenente la presa d'acqua con misuratore di portata e quant'altro in esso contenuto, rimangono di proprietà dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l..  
L'utente deve pagare il noleggio del misuratore di portata come da tariffa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- 8.1.3 Per salvaguardare l'efficienza dell'impianto di protezione catodica che protegge le tubazioni dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l. dalle correnti vaganti, in corrispondenza della presa d'acqua dell'utente non deve esistere continuità elettrica tra la tubazione dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l. e quella dell'utente.

acquedotto industriale soc. coop. a r.l. - como

Di conseguenza, se la tubazione dell'utente è in acciaio, l'utente dovrà installare un idoneo giunto dielettrico sulla presa.

## **ART. 9 - LOCALITA' DI PRESA - ARMADIO – MISURATORE DI PORTATA**

9.1.1 L'utente ha l'obbligo di destinare un luogo, di norma accessibile dall'esterno della recinzione, ove collocare l'armadio con il misuratore di portata e/o altre apparecchiature necessarie, secondo le precisazioni tecniche stabilite dallo "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.", comunque facilmente accessibile dagli incaricati dello Acquedotto stesso.

9.1.2 L'accessibilità deve essere garantita in ogni momento anche se l'armadio non potesse essere installato all'esterno dell'azienda.

9.1.3 Normalmente le tubazioni e i dispositivi interni all'armadio sono coibentati per impedire che l'acqua geli.

9.2.1 In casi particolari potranno essere ritenuti necessari dispositivi scaldanti.

9.2.2 In questi casi, l'utente dovrà, senza oneri per l'"Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.", realizzare le opere necessarie e fornire la relativa energia elettrica di esercizio.

## **ART. 10 - TELERILEVAMENTO PRELIEVI**

10.1.1 L'Acquedotto Industriale potrà installare presso l'utente un sistema di Telerilevamento a distanza dei prelievi di acque.

10.1.2 L'utente, in tal caso, è tenuto ad eseguire a sue spese tutti i lavori prescritti dallo "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." necessari alla installazione del sistema ed a garantire allo stesso la continuità dell'alimentazione elettrica.

10.1.3 L'"Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.", sempre in tal caso, installerà presso l'utente una apparecchiatura (la "periferica") dedicata al sistema in posizione facilmente accessibile e riparata, all'interno di un edificio e/o all'esterno in armadio stagno.

L'utente dovrà rimborsare le spese di detta installazione.

10.1.4 L'apparecchiatura (la "periferica") con e/o senza armadio stagno rimangono di proprietà dell'"Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l.". L'utente deve pagare il noleggio dell'apparecchiatura come da tariffa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'utente, costituito custode dell'apparecchiatura, non dovrà manometterla, né staccare la eventuale linea telefonica (installata a suo nome e a sue spese) riservata al sistema ovvero utilizzarla per altri scopi.

## **ART. 11 - CURA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

11.1.1 L'utente ha l'obbligo di conservare con la massima cura l'armadio ed il misuratore di portata in esso contenuto, i dispositivi della presa e le apparecchiature che gli sono date in uso, ed è responsabile di fronte all' "Acquedotto Industriale soc.coop. a r. l." di qualsiasi rottura, manomissione o deterioramento.

11.1.2 Nel caso gli stessi dovessero subire guasti, l'utente dovrà darne immediato avviso all' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.".

## **ART. 12 - ISPEZIONI**

12.1 L' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." avrà diritto di ispezionare in ogni momento, a mezzo di propri incaricati e senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi sia per la distribuzione dell'acqua che per la lettura dei misuratori di portata, comprese le apparecchiature del sistema di telerilevamento e di verificare se lo impianto di distribuzione interna dell'utente è compatibile con le esigenze generali della rete dell'Acquedotto stesso.

12.2.1 In base all' art. 26 del D.Lgs. 81/08 l'utente deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli incaricati dell' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini dell'evacuazione dei lavoratori previste dagli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08.

12.2.2 L'utente deve inoltre assicurare, in base agli artt. 22, 23 e 24 del D.Lgs. 81/08, la rispondenza degli impianti, ivi compresi gli impianti elettrici e l'impianto di terra, ed eventuali macchine ed attrezzature concessi in uso all' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." e/o ai suoi incaricati alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

## **ART. 13 - CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO**

13.1 Per la fornitura di acqua a carattere ordinario è dovuto, una tantum, un "contributo di allacciamento" a fondo perso, commisurato al "quantitativo di dimensionamento" di cui al precedente punto 2.1.2, determinato annualmente dall' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.", uguale, unitariamente, per tutti gli utenti nell'ambito di omogenee zone di utenza individuate dallo stesso "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.".

13.2 Qualora in qualunque tempo l'utente dovesse richiedere ed ottenere, a seguito di stipula di nuovo contratto, un "quantitativo di dimensionamento" superiore a quello precedente, esso dovrà, sempre una tantum, una integrazione del "contributo di allacciamento" commisurata all'integrazione stessa e calcolata secondo gli

acquedotto industriale soc. coop. a r.l. - como

importi unitari vigenti all'epoca del nuovo contratto a' sensi del primo comma del presente articolo.

13.3 Data la natura a fondo perso e di una tantum dei "contributi di allacciamento" e delle eventuali integrazioni, nulla sarà dovuto in nessun caso all' utente a tale titolo, e così esemplificativamente neppure se lo stesso in qualunque tempo dovesse utilizzare acqua e/o stipulare contratti per "quantitativi impegnati" e/o "quantitativi di dimensionamento" inferiori ai precedenti, ovvero non rinnovare o cessare anche anticipatamente per qualunque causa dal contratto. Il tutto fatto salvo quanto previsto al successivo punto 13.5.1.

13.4 Ove nella vigenza del contratto l' utente dovesse in qualunque modo utilizzare acqua, in misura e tempi superiori a quelli del "quantitativo impegnato" di cui al contratto medesimo, fermo il "contributo di allacciamento", esso utente sarà peraltro tenuto al pagamento, per la parte eccedente, delle tariffe e dei sovrapprezzi di cui al successivo art.15.

13.5.1 L'utente che ha pagato un "contributo di allacciamento" superiore a quello corrispondente al "quantitativo di dimensionamento" a lui necessario, entrambi contrattualmente definiti, -- in quanto, per essere allacciato all' acquedotto, ha contribuito finanziariamente alla realizzazione di una nuova linea dello stesso, lungo la quale potranno essere allacciati nuovi utenti -- ha diritto al rimborso, sulle somme pagate a titolo di "contributo di allacciamento" dagli utenti che successivamente si allacciassero alla stessa linea, fino a che il "contributo di allacciamento" pagato e/o accreditatogli sia ridotto e divenuto corrispondente al "quantitativo di dimensionamento" a lui necessario contrattualmente definito.

13.5.2 Il "quantitativo di dimensionamento" corrispondente al "contributo di allacciamento" pagato e/o accreditato può essere trasferito ad altro utente nei casi e con le modalità descritti al precedente punto 4.6.

## **ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE**

14.1.1 Per ogni tipo di contratto è dovuto un deposito cauzionale infruttifero pari al controvalore del fabbisogno di 60 giorni computato in base al "quantitativo giornaliero impegnato" per la fornitura di tipo costante ed in base al "massimo quantitativo giornaliero impegnato per la fornitura di tipo stagionale e forfettaria".

Per "quantitativo impegnato" vedi ai precedenti punti 2.1.1 e 2.2 .

14.1.2 Tale deposito non potrà essere superiore al controvalore della fornitura di acqua indicata in contratto nè inferiore ad altra somma determinata dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 Il deposito medesimo verrà restituito all'utente alla cessazione della somministrazione di acque per termine e/o mancato rinnovo del contratto, non appena soddisfatta ogni ragione di credito anche per eventuali danni all' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.".

## **ART. 15 - TARIFFE - SOVRAPPREZZI - RIDUZIONI - RIMBORSI**

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, di norma annualmente in occasione della redazione del bilancio preventivo o comunque in altri tempi laddove esigenze tecniche, normative o amministrative lo richiedano, tenendo conto della finalità di informare la gestione sociale al criterio della parità dei costi e dei ricavi ed assicurare uniformità di costi fra tutti gli utenti di una stessa zona omogenea, fisserà e aggiornerà:

15.1.1 le tariffe per la fornitura di acqua e per i servizi, differenziate unicamente per:

- tipo di utente (socio, Ente pubblico, non socio);
- carattere della fornitura (ordinario - precario);
- tipo di fornitura (costante - stagionale - forfettario);
- tipo di approvvigionamento alternativo autorizzato;
- zone omogenee di utenti;
- tipi/qualità di acqua erogata;
- modalità e condizioni di prelievo.

15.1.2 I sovrapprezzi di tariffa per l' utilizzo di acqua superiore al "quantitativo impegnato" di cui ai punti 2.1.1 e 2.2, nonché i sovrapprezzi per l' utilizzo nelle forniture a carattere ordinario, stagionale e forfettario di acqua superiore al "quantitativo di dimensionamento" di cui al punto 2.1.2, facendo salvo per entrambi i casi quanto determinato nel paragrafo "tolleranza" del successivo art. 16, nonché per ogni altro caso ritenuto necessario ai sensi del contratto e del presente Regolamento.

15.1.3 La quota forfettaria della riduzione di tariffa da riconoscere all' utente quale costo complessivo di emungimento per ogni metro cubo di acque superficiali o sotterranee di qualunque provenienza che l' " Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." abbia autorizzato a prelevare per l'uso indicato sul contratto di somministrazione al fine di integrare il quantitativo di fornitura a carattere ordinario che non è in grado di erogare.

15.1.4 Il rimborso o l' integrazione di competenza per le acque prelevate per l'uso indicato sul contratto di somministrazione da Acquedotti Pubblici fino al quantitativo massimo autorizzato dallo "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." per integrare il quantitativo di fornitura a carattere ordinario che non è in grado di erogare.

15.2 In casi particolari, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere convenuto di omettere il pagamento all'Acquedotto Industriale del corrispettivo dovuto per il quantitativo prelevato di acque superficiali o sotterranee di qualunque provenienza prelevato, a fronte del non riconoscimento della quota forfettaria di riduzione di tariffa e/o del rimborso/integrazione di competenza di cui ai precedenti punti 15.1.3 e 15.1.4.

## **ART. 16 - TOLLERANZA - SUPERI - MINIMO DOVUTO**

### **16.1 Tariffe ordinarie - Tolleranza:**

le tariffe di cui al precedente punto 15.1.1 verranno applicate sui prelievi effettuati e che comunque non risultino superiori del 10% rispetto al "quantitativo impegnato" di cui ai punti 2.1.1. e 2.2.

### **16.2 Superi - Sovrapprezzi:**

per i quantitativi di acqua che dovessero risultare in esubero rispetto alla tolleranza indicata al precedente punto 16.1, verranno applicati i sovrapprezzi di cui al punto 15.1.2.

### **16.3 Minimo dovuto:**

in ogni caso l' utente pagherà all' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.", per la fornitura di acqua da qualsiasi fonte prelevata, il "quantitativo impegnato" di cui ai punti 2.1.1 e 2.2 anche se non consumato, in misura pari al 90% del detto quantitativo, secondo le tariffe contrattuali.

## **ART. 17 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

17.1.1 L' utente si impegna a pagare il corrispettivo contrattualmente dovuto nei tempi indicati sul contratto di somministrazione, a mezzo ricevuta bancaria, salvo diversa espressa indicazione scritta da parte dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l..

17.1.2 Per le forniture di tipo costante di norma il pagamento è previsto in cinque rate:

- La prima rata avrà scadenza a fine febbraio dell'anno in corso di contratto e sarà pari al controvalore di un quarto del "quantitativo minimo dovuto" di cui al precedente punto 16.3 e del nolo delle attrezzature.
- La seconda, la terza e la quarta rata avranno scadenza rispettivamente al 31 maggio, al 30 settembre ed al 30 novembre dell'anno in corso di contratto, saranno uguali e pari ognuna ad un quarto del "quantitativo minimo dovuto" di cui al precedente punto 16.3.
- La quinta rata avrà scadenza al 31 marzo dell'anno successivo e sarà pari al conguaglio dovuto.

## **ART. 18 - RITARDATO PAGAMENTO**

18.1 In caso di ritardo nei pagamenti oltre la data di scadenza indicata sulla fattura, lo "Acquedotto Industriale soc. coop. a. r. l.", ha diritto, ferma ogni azione di Legge e di contratto, ivi compresa la facoltà di cui al successivo art. 19, oltre al pagamento

del dovuto, anche agli interessi di mora nella misura dell' "EURIBOR a tre mesi" vigente alla epoca maggiorato di 2,5 punti percentuali annui.

## **ART. 19 - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA**

19.1.1 In caso di inadempimenti od inosservanza alle prescrizioni previste dal contratto e dal presente Regolamento nonché, per i soci, delle norme statutarie, lo "Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l., senza pregiudizio delle azioni giudiziarie nei confronti dell' utente, potrà sospendere la somministrazione della acqua decorso inutilmente preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave nei quali lo stesso "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l." potrà sospendere l' erogazione anche senza preavviso.

Le relative spese verranno addebitate all' utente inadempiente.

Il tutto fatti salvi gli altri rimedi di legge.

19.1.2 Nei casi sopraindicati l' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.", ha anche il diritto di rivalersi sul deposito cauzionale, senza pregiudizio per le azioni derivanti dal contratto di utenza, dal presente Regolamento e dalla legge.

19.2 L' utente in nessun caso può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dell' erogazione.

19.3 In caso di ripristino dell' erogazione, l' utente è tenuto a pagare preventivamente, oltre alle somme dovute, le ulteriori somme derivanti dalla rimessione in servizio dell' impianto nonché le spese legali conseguenti alle azioni giudiziali intraprese dall' "Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l" per la tutela dei propri diritti.

## **ART. 20 - ABROGAZIONE NORMATIVA PRECEDENTE**

20.1 Il presente "Regolamento per la somministrazione di acqua", approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l. in data 20/05/2010 ed entrato in vigore, sempre con deliberazione della citata Assemblea dei Soci, in pari data, annulla e sostituisce il precedente regolamento in vigore dal 01/01/1997.

## **ART . 21 - CLAUSOLA ARBITRALE**

21.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e l' utente in ordine alla interpretazione e all' esecuzione del contratto e del presente Regolamento, diversa dal mancato pagamento dei corrispettivi (canoni, sovrapprezzi, depositi, minimi dovuti, cauzioni, noleggio contatori, allacciamenti, bocche d' incendio, prese di emergenza, servizi, indennità di mora, ecc.), nonché dei contributi di allacciamento e loro integrazioni, verrà deferita ad un Collegio arbitrale formato da

tre persone, due delle quali nominate dalle parti, designandone una ciascuna di esse, ed il terzo nominato dai due arbitri come sopra nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Como.

21.2.1 La parte che intende promuovere la procedura arbitrale notificherà all' altra parte a mezzo lettera raccomandata il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri indicando l' arbitro di sua designazione.

21.2.2 Qualora l' altra parte non provvedesse entro quindici giorni a designare il proprio arbitro mediante lettera raccomandata, firmata per accettazione dell' incarico anche dall' arbitro designato, da inviarsi alla parte che ha dato inizio alla procedura arbitrale, alla nomina provvederà, a richiesta della parte interessata, il Presidente del Tribunale di Como.

Gli arbitri dovranno espletare il loro mandato senza formalità di procedura, entro due mesi dall'accettazione della nomina dell'ultimo di essi, a pena di decadenza dall'incarico, salvo che sia necessario disporre perizia per la cui elaborazione necessiti un periodo di tempo superiore a trenta giorni.

21.2.3 In tale ultimo caso il periodo di tempo concesso agli arbitri per l' espletamento del mandato sarà quello di cui sopra accresciuto del tempo necessario per la elaborazione della perizia.

\*\*\*\*\*

Il presente Regolamento è costituito da n. 21 articoli, è stato approvato, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci tenuta in data 20/05/2010 ed è entrato in vigore in pari data.